

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0002541	19/12/2023

OGGETTO: Convenzione con l'Università degli Studi di Foggia, per l'attività di Tirocinio di formazione ed orientamento curriculare, degli allievi iscritti al medesimo Ateneo.

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20230003064 DEL 18/12/2023





COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 7 (sette) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 5 (cinque) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 5 (cinque) PAGINE

DI 1 (uno) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 2 (due) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

<b>Parere del Direttore Amministrativo</b>	<b>Parere del Direttore Sanitario</b>
 Firmato Digitalmente il 19/12/2023 09:21 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 19/12/2023 11:29 Luigi ROSSI
<b>Il Segretario</b>	<b>Il Direttore Generale</b>
 Firmato Digitalmente il 19/12/2023 17:25 Raffaele IORIO	 Firmato Digitalmente il 19/12/2023 15:51 Antonio SANGUEDOLCE

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **19/12/2023**

Unità Operativa Affari Generali  
 L'Addetto alla Pubblicazione  
 Firmato Digitalmente il 19/12/2023 17:25  
 Raffaele IORIO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

<b>OGGETTO</b>	Convenzione con l'Università degli Studi di Foggia, per l'attività di Tirocinio di formazione ed orientamento curriculare, degli allievi iscritti al medesimo Ateneo.
----------------	---

## IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 239 del 16.02.2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Dirigente Responsabile U.O.S. Affari Generali, Dott. Raffaele Iorio, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

### PREMESSO CHE:

- l'art. 18 comma 1, della Legge 24 giugno 1997, n. 196, recante *“Norme in materia di promozione dell'occupazione”* prevede che: *“Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica [omissis] sono emanate [omissis] disposizioni nel rispetto”* tra gli altri *“dei seguenti principi e criteri generali:*
  - a. *possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purchè iscritti negli specifici albi regionali ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;*
  - b. *[omissis];*
  - c. *svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;*
  - d. *previsione della durata dei rapporti, non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti;*
  - e. *obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; [omissis];*
  - f. *[omissis];*

- g. [omissis];
- h. [omissis]”;
- in attuazione della disposizione di legge di cui sopra, con decreto ministeriale n. 142 del 25 marzo 1998, sono state dettate norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento, prevedendo – in particolare:
- a. che *“sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico”*, nonché che i rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i tirocinanti non costituiscono rapporti di lavoro e che i datori di lavoro con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato possono ospitare contemporaneamente un numero massimo di tirocinanti pari al dieci per cento del suddetto numero di dipendenti (art. 1);
- b. le tipologie di soggetti, pubblici e privati, abilitati all'attivazione di tirocini (art. 2);
- c. che *“i soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento”* (art. 3);
- d. che *“i soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico organizzativo delle attività; i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento”*, così come che *“i tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, contenente:*
- *obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;*
  - *i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale;*
  - *gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all'articolo 3;*
  - *la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;*
  - *il settore aziendale di inserimento”* (art. 4);
- all'uopo approvando modelli di convenzione e di progetto formativo allegati al medesimo d.m.;
- e. che i *“tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima:*
- a) *non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria;*
  - b) *non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità;*
  - c) *non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post diploma o post laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione;*
  - d) *non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento*

*e specializzazione post secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;*

- e) non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con l'esclusione dei soggetti individuati al successivo punto f);*
- f) non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap" (art. 7);*
  - con nota del 29/3/2017 (prot. n. 9840), il MIUR ha fornito chiarimenti sui tirocini di cui all'art. 8 del Dlgs. n. 509/1998, precisando che la convenzione a stipularsi con la struttura pubblica deve: indicare il numero massimo degli allievi ammessi al tirocinio (dovendosi in mancanza – la convenzione riferirsi ad un solo allievo);

**DATO ATTO CHE:**

- l'Università degli Studi di Foggia ha chiesto l'accensione di una convenzione per l'esecuzione e per l'attuazione delle attività di Tirocinio di formazione ed orientamento curricolare, di studenti iscritti al medesimo Ateneo presso le Strutture della ASL BARI, con comunicazione a mezzo mail del 29/11/2023 (acquisita al prot. ASL BA n. 148119/2023);
- con comunicazione a mezzo mail del 14/12/2023 (agli atti della U.O.S. Affari Generali), l'Ente promotore ha confermato il testo convenzionale concordato dalle parti e che sarà sottoscritto dal legale rappresentante, successivamente alla firma del Direttore Generale ASL BA;
- dall'ultimo conto annuale del personale di questa Azienda, certificato e pubblicato, si rileva un numero di dipendenti a tempo indeterminato pari a n. 9745, ai fini di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998;

**RITENUTO**, pertanto, di:

- accendere per la durata massima di 5 anni, convenzione con l'Università degli Studi di Foggia, a decorrere dalla data di adozione del presente atto e senza possibilità di proroga e/o rinnovo tacito, per l'attività di Tirocinio di formazione ed orientamento curricolare, di massimo n. 5 allievi contestualmente per anno, iscritti al medesimo Ateneo presso le Strutture della ASL BARI, come da convenzione allegata sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai fini della successiva sottoscrizione da parte del Direttore Generale;

**PRECISATO CHE**, come chiarito in convenzione ed in coerenza con quanto previsto dalla normativa di cui in premessa:

- l'attività oggetto della presente convenzione non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale;
- l'attività del tirocinio in parola deve essere obbligatoriamente svolta fuori dall'orario di servizio;
- il tirocinante potrà frequentare le strutture di questa ASL BA ad avvenuta produzione di apposita certificazione, in corso di validità, attestante l'adempimento del Corso Generale di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (ex art. 5 della convenzione), da trasmettere al competente Ufficio Tirocini ASL di Bari – U.O.S. Formazione;
- lo stesso Ateneo dovrà far osservare scrupolosamente ai soggetti autorizzati le disposizioni aziendali in materia di trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Generale di Protezione dei Dati (GDPR) UE 679/2016 e D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., così come a non far utilizzare, trasmettere e diffondere dati, informazioni e/o circostanze di cui vengano in

possesso o a conoscenza in occasione delle relative attività oggetto della presente convenzione;

- la convenzione non comporta in generale impegni di spesa né per la ASL BA, né per l'Università in parola;
- la copertura assicurativa viene integralmente rimessa a carico dell'Università degli Studi di Foggia (ex art. 6 della convenzione) per eventuali infortuni sul lavoro, per malattie professionali, per responsabilità civile verso terzi, rischi derivanti dall'espletamento delle attività in oggetto presso le strutture ASL BA, così come previsto dall'art. 3, d.m. 142/1998;
- l'ASL Bari è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione;
- il tirocinio in discorso avrà la durata massima stabilita dalla normativa vigente, a decorrere dall'approvazione del presente provvedimento e per un n. massimo di 5 allievi tirocinanti contestualmente per anno, ferma la verifica del rispetto dei limiti numerici di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998;
- preventivamente all'avvio dell'attività di tirocinio, è necessario acquisire il nulla osta del Direttore della U.O.C/Macrostruttura ospitante;
- il tutor aziendale è identificato nel Direttore/Responsabile della Macrostruttura ASL BA concretamente ospitante i tirocinanti e che il referente aziendale per lo specifico tirocinio deve essere dal primo autorizzato;

acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'art. 3, d. lgs. 502/1992.

Assunto quanto in premessa.

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono completamente acquisite e che formano parte essenziale e fondamentale del presente atto dispositivo;

### DELIBERA

1. di autorizzare la stipula di convenzione con l'Università degli Studi di Foggia, per la durata massima di 5 anni, a decorrere dalla data di adozione del presente atto e senza possibilità di proroga/rinnovo tacito, per l'attività di Tirocinio di formazione ed orientamento curricolare, di massimo n. 5 allievi contestualmente per anno, iscritti al medesimo Ateneo presso le Strutture della ASL BARI, come da convenzione allegata sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai fini della successiva sottoscrizione da parte del Direttore Generale;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla U.O.S. Formazione della ASL di Bari per i seguenti adempimenti di competenza:
  - a) notifica del presente provvedimento, unitamente alla convenzione sottoscritta dal Direttore Generale, all'Università degli Studi di Foggia;
  - b) coordinamento delle attività attuative della convenzione oggetto del presente atto, d'intesa con la/le Macrostruttura/e ospitante/i i tirocinanti e, per le attività

- di cui al D.Lgs. n. 81/2008, il Responsabile S.P.P.A. ed in raccordo con l'Ente promotore;
- c) acquisizione dei progetti formativi individualizzati, precedente al concreto avvio del tirocinio e verifica del rispetto dei limiti numerici di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998;
  - d) comunicazione a mezzo mail all'U.O.S. Acquisizione Servizi, del nominativo dei tirocinanti e della relativa Macrostruttura ospitante, per gli adempimenti informativi al fornitore del servizio di assicurazione infortuni;
  - e) coordinamento delle attività volte rispettivamente:
    - e. 1) alla sorveglianza sanitaria, in raccordo con l'U.O.C. Medicina del Lavoro e Sorveglianza Sanitaria;
  - f) nulla osta all'eventuale proroga del tirocinio autorizzato con il presente provvedimento, salvo il rispetto previsto del termine della durata massima del periodo di formazione previsto dalla normativa di riferimento e fermo il preventivo controllo del persistere del mancato superamento del potenziale numerico di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998, previa autorizzazione del Direttore della macrostruttura ospitante;
- 3) il tirocinante potrà frequentare le strutture di questa ASL BA ad avvenuta produzione di apposita certificazione, in corso di validità, attestante l'adempimento del Corso Generale di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (ex art. 5 della convenzione), da trasmettere al competente Ufficio Tirocini ASL di Bari – U.O.S. Formazione;
- 4) Il Direttore di macrostruttura o il Direttore della U.O.C. ospitante (titolari del rilascio del nulla osta), di intesa con il Responsabile SPPA, organizza la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi, in relazione ai rischi effettivamente presenti nei luoghi di lavoro a cui i tirocinanti vengono destinati e alle attività assegnate loro;
- 5) di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento nella Sezione Amministrazione Trasparente/Provvedimenti, ai sensi dell'art. 23, D.lgs 33/2013;
- 6) di dare atto che, dall'adozione del presente provvedimento, non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;
- 7) di dare atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 - quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO - tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d.lgs. 165/2001.



UNIVERSITÀ  
DI FOGGIA



## CONVENZIONE QUADRO PER COLLABORAZIONI IN ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO, PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI ED EXTRA-CURRICULARI E PER ATTIVITA' FORMATIVE

### TRA

**Università degli Studi di Foggia**, con sede legale in Via Antonio Gramsci, 89/91 – 71122 Foggia, C.F. 94045260711, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Rettore, Prof. Lorenzo Lomuzio, nato a . il . e domiciliato per la carica presso la sede dell'Università degli Studi di Foggia, via Gramsci 89/91.

### E

**Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari** – con sede Legale in Bari, Lungomare Starita 6, CAP 70132 Bari C.F. e P.IVA 06534340721, d'ora in poi denominato "Soggetto Azienda/Ente Ospitante", rappresentato dal Direttore Generale, Dott. Antonio Sanguedolce e domiciliato per la carica presso la sede legale suddetta.

### PREMESSO

- che l'Università, per conseguire le sue finalità, può avvalersi di collaborazioni di soggetti pubblici e privati, mediante convenzioni, contratti e accordi a condizione che le predette collaborazioni siano gestite in modo da garantire l'alto livello scientifico delle attività svolte;
- che l'Università promuove attività volte alla creazione, al trasferimento e al progresso della conoscenza per rispondere ai bisogni di alta formazione e di ricerca della società, nonché attività volte all'accompagnamento e al sostenimento degli studenti, dei laureati, dei dottori e dottorandi di ricerca nel mettere a frutto le proprie potenzialità;
- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi la normativa nazionale - art. 18, comma 1, lettera a, della legge 196/1997 – prevede che le Università possano promuovere tirocini di formazione e di orientamento a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n.1859 e s.m.i.;
- che in materia di tirocini di formazione e di orientamento curricolari, l'attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della L. 196/1997, è contenuta nel Regolamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con decreto del 25 marzo 1998, n. 142, fatti salvi in casi in cui siano intervenute leggi regionali a disciplinare tale tipologia di tirocinio e a cui eventualmente si rinvia;
- che, ai sensi dell'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi, le Università possono attivare corsi di perfezionamento, nonché, in attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master di primo e di secondo livello, disciplinandoli nei regolamenti didattici di Ateneo;
- che per *attività formativa* è da intendersi ogni attività organizzata o prevista dalle Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- che il tirocinio si configura come completamento del percorso formativo ed i suoi obiettivi sono quindi esclusivamente didattici e di acquisizione di conoscenze nel mondo del lavoro;
- che il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, per attività meramente ripetitive ed esecutive di contenuto elementare e per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;
- che i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del Soggetto Azienda/Ente Ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso;
- che i tirocinanti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del D.lgs. 81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), devono essere intesi come "lavoratori" ai fini ed agli effetti delle disposizioni del medesimo decreto;

- che i tirocini extra-curricolari sono disciplinati dalla normativa regionale della sede in cui hanno luogo i tirocini, alla quale si rinvia per l'attivazione degli stessi secondo le modalità e gli schemi approvati dalle leggi, dai regolamenti regionali e s.m.i;
- che, pertanto, l'Università promuove e attua per i propri studenti, neolaureati, dottorandi di ricerca, corsisti iscritti a corsi di alta formazione, tirocini curricolari ed extra-curricolari ai sensi:
  - a) della normativa nazionale;
  - b) della normativa regionale locale, laddove prevista, con riferimento ai tirocini curricolari e extra-curricolari;
- che le attività di tirocinio curricolare saranno rivolte a favore di studenti, compresi i laureati che frequentano corsi di dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento, di specializzazione e master attivati dall'Università degli Studi di Foggia;
- che il Soggetto Ente/Azienda ospitante dà atto di essere in regola con la vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di diritto al lavoro dei disabili ex L. 68/99 e s.m.i;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1 – DISPOSIZIONI INIZIALI**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

### **Art. 2 – OGGETTO**

1. Nel rispetto delle normative citate in premessa, **Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari** (Soggetto Azienda/Ente Ospitante) si impegna a:

- sostenere, attraverso forme di sponsorizzazione, attività di orientamento e accompagnamento al lavoro
- accogliere, presso le proprie strutture, studenti, laureati, dottorandi di ricerca, corsisti di corsi di alta formazione o di perfezionamento, in attività di:
  - tirocinio di formazione ed orientamento curricolare
  - tirocinio di formazione ed orientamento extra-curricolare
  - attività formative, di orientamento e di accompagnamento al lavoro
  - attività di raccolta dati per tesi di laurea, dottorato o per ricerca scientifica.

2. L'avvio del/i percorso/i di tirocinio avverrà su richiesta del soggetto promotore o del Soggetto Azienda/Ente Ospitante, fermo restando la disponibilità ad accogliere, di volta in volta, da quest'ultimo manifestata.

3. Il numero di tirocini contemporaneamente attivabili, in ragione della natura giuridica (pubblica o privata) del Soggetto Azienda/Ente Ospitante, firmatario della presente convenzione, è da intendersi proporzionato alle dimensioni del Soggetto Azienda/Ente Ospitante ed al numero dei dipendenti a tempo indeterminato che vi prestano lavoro, nel rispetto dei disposti normativi nazionali e/o regionali - Nel rispetto dei limiti numerici massimi previsti per legge, l'individuazione del numero massimo di tirocinanti contestualmente ammessi alla frequenza di articolazioni aziendali viene rimessa alla valutazione del Direttore/ Responsabile della Macrostruttura ospitante il tirocinio (**e, comunque, nel rispetto del limite massimo di n. 5 tirocinanti contestualmente per anno**, previa verifica del rispetto dei limiti numerici di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998).

4. Il tirocinio, ai sensi dell'Art. 18, comma 1 lettera d) della L. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro né di collaborazione professionale ad alcun titolo. Non trovano pertanto applicazione le disposizioni normative e contrattuali (contrattazione collettiva) inerenti la disciplina dei rapporti di lavoro subordinati.

### **Art. 3 – PROGETTO FORMATIVO**

Il Soggetto Promotore si impegna a garantire la presenza di un tutor come responsabile didattico ed organizzativo delle attività di tirocinio. Per ciascun tirocinante, prima dell'avvio del tirocinio, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento compilato di concerto tra i tutor aziendale ed universitario.

Il *progetto formativo* è da intendersi parte integrante della presente Convenzione e dovrà contenere le seguenti informazioni minime:

1. il nominativo del tirocinante;
2. i nominativi del tutor universitario e del tutor aziendale;
3. obiettivi, competenze da acquisire e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza del tirocinante presso le strutture del Soggetto Azienda/Ente Ospitante;
4. la sede presso cui si svolge il tirocinio lo stabilimento (sede, reparto, ufficio presso cui si svolge il tirocinio, comprese le altre eventuali diverse strutture ove il tirocinante sia temporaneamente chiamato a svolgere la propria attività);
5. la durata del tirocinio, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento; gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile, specificando chi tra soggetto promotore e Soggetto Azienda/Ente Ospitante se ne faccia carico ai sensi della normativa di riferimento -
6. eventuali rimborsi spese o facilitazioni offerti al tirocinante dal Soggetto Azienda/Ente Ospitante, che sono:

- a) facoltativi in caso di tirocini curriculari, fatte salve le diverse disposizioni legislative regionali locali intervenute a disciplinare la materia;
- b) obbligatori per i tirocini extra-curriculari (conformemente alle discipline regionali locali, laddove previste, a cui si rinvia).

#### **Art. 4 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROMOTORE**

Il soggetto promotore, garante della qualità e regolarità del tirocinio in relazione alle finalità formative definite nel progetto formativo individuale:

- favorisce l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il Soggetto Azienda/Ente Ospitante nella predisposizione del progetto formativo e nella gestione delle procedure amministrative propedeutiche all'avvio del tirocinio;
- designa un tutor, in qualità di responsabile didattico – organizzativo, per ogni tirocinante, con il compito di assistere e supportare il tirocinante e di monitorare e verificare l'attuazione del Progetto formativo;
- promuove il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di accompagnamento e monitoraggio in itinere predisponendo strumenti di verifica dell'apprendimento in itinere e finale in raccordo con il tutor del Soggetto Azienda/Ente Ospitante;
- si impegna, ai sensi dell'art. 5 del D.M. del 25 marzo 1998, n. 142, a trasmettere alla Regione, alla struttura territoriale del Ministero del Lavoro competente per territorio in materia di ispezione e alle r.s.a./r.s.u. o, in mancanza, alle strutture sindacali territoriali di categoria copia della presente convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento o in presenza di leggi regionali che regolamentino i tirocini curriculari ad adempiere alle comunicazioni di rito richieste.

#### **Art. 5 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO AZIENDA/ENTE OSPITANTE**

Il Soggetto Azienda/Ente Ospitante:

- adempie, per i tirocini extracurriculari, agli obblighi di legge in materia di comunicazioni obbligatorie, anche nei casi di proroga o interruzione anticipata del tirocinio e di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e per la responsabilità civile verso terzi nel caso di tirocini extra-curriculari, se previsto e secondo le modalità indicate dalle normative regionali di riferimento;
- individua tra i lavoratori alle proprie dipendenze in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il piano di formazione e designa il tutor responsabile dell'attuazione del piano formativo e dell'inserimento del tirocinante nel contesto lavorativo per tutta la durata del tirocinio nel rispetto delle normative vigenti;
- assicura al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008, e garantisce ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore;
- collabora con il soggetto promotore alle attività di monitoraggio e verifica dell'andamento del tirocinio, garantendo al tirocinante l'accesso a tutte le conoscenze e le abilità necessarie all'acquisizione delle competenze previste nel progetto formativo;
- comunica in forma scritta al soggetto promotore tutte le eventuali variazioni inerenti il progetto formativo (cambiamento della sede del tirocinio, variazioni di orario, sostituzione del tutor, ecc.);
- in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Azienda/Ente Ospitante segnala l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al soggetto promotore;
- valuta l'esperienza di tirocinio ai fini del rilascio dell'attestazione finale a cura del soggetto promotore.
- “il tirocinante potrà frequentare le strutture del soggetto ospitante ad avvenuta produzione di apposita certificazione, in corso di validità, attestante l'adempimento del Corso generale di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, parte generale n.4 ore, di cui D.lgs. 2008, n.81”.

Tramite il Responsabile dell'Unità Operativa ospitante il tirocinio coadiuvato — ove occorra — dal Responsabile SPPA e dal Dirigente Responsabile della U.O.S. Fisica Sanitaria, viene organizzata la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi, in relazione ai rischi effettivamente presenti nei luoghi di lavoro a cui i tirocinanti vengono destinati e alle attività assegnate loro.

Prima dell'inizio del tirocinio, il soggetto ospitante, per il tramite dell'U.O.S. Formazione e la U.O.C. Medicina del Lavoro e Sorveglianza Sanitaria, programma la Sorveglianza Sanitaria per i tirocinanti, ai sensi del D.lgs. n. 81/08.

#### **Art. 6 – GARANZIE ASSICURATIVE**

1. Ogni tirocinante è assicurato dal (indicare il soggetto che se ne fa carico):

Soggetto Azienda/Ente Ospitante

Soggetto promotore

- presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

2. Le coperture assicurative devono comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda o amministrazione pubblica, rientranti nel Progetto formativo.

3. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Azienda/Ente Ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al soggetto promotore.

#### **Art. 7 – DURATA DEL TIROCINIO**

1. La durata di ogni singolo tirocinio sarà concordata di volta in volta tra *Soggetto Azienda/Ente Ospitante* e *soggetto promotore* e non potrà essere superiore a quella massima prevista dalle normative nazionali o regionali di riferimento vigenti.

2. È consentita, per giustificati motivi, la sospensione o la interruzione del tirocinio su richiesta del tirocinante o del tutor aziendale, previa informativa al tutor universitario.

#### **ART. 8 – CREDITI FORMATIVI**

Le attività svolte nel corso dei tirocini curriculari hanno valore di credito formativo se previsti dai relativi piani didattici e se coerenti con gli stessi.

#### **ART. 9 – RACCOLTA DATI, TESI DI LAUREA, TESI DI DOTTORATO DI RICERCA E ATTIVITA' DI RICERCA.**

L'Università e il Soggetto Azienda/Ente Ospitante, ai fini della realizzazione di tesi di laurea o di dottorato di ricerca, si impegnano, altresì, ad una proficua collaborazione, nel rispetto delle proprie funzioni, per l'utilizzo di attrezzature e servizi logistici.

La divulgazione dei dati delle eventuali ricerche condotte in collaborazione sarà concordata di volta in volta.

#### **Art. 10 – SOTTOSCRIZIONE**

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131 del 26.04.1986, con oneri a carico della parte richiedente.

Il presente atto viene redatto in tre originali, di cui uno per ciascuna delle parti ed il terzo, in caso d'uso, per l'Ufficio del Registro.

La presente Convenzione è redatta e sottoscritta in forma digitale nei casi previsti dalla Legge vigente in materia.

#### **ART. 11 IMPOSTA DI BOLLO**

La presente convenzione rinvia alla normativa vigente in materia di imposta di bollo.

Il presente contratto viene redatto in un unico originale in formato digitale ed è soggetto all'imposta di bollo assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Foggia – Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Foggia prot. n. 7406 del 10/07/2000

#### **Art. 12 – CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia concernente la presente convenzione, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione, sarà competente il Foro di Foggia.

#### **Art. 13 – DURATA DELLA CONVENZIONE**

1. La presente Convenzione, che può essere riferita anche a più tirocini da attivare, decorre dalla data sotto indicata ed ha durata di anni cinque, fatti comunque salvi gli effetti degli accordi applicativi eventualmente stipulati in corso di vigenza del presente accordo e potrà essere rinnovata previo assenso scritto delle parti.

2. La presente Convenzione conserva i suoi effetti per la durata dei tirocini che sono stati avviati in riferimento alla stessa, anche in caso di proroga.

#### **Art. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le Parti dichiarano di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente di acconsentire a che i dati personali concernenti le stesse, raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione stessa mediante elaborazione, manuale e/o automatizzata. Le Parti dichiarano, inoltre, che i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a terzi, qualora ne facciano richiesta, a soli

fini statistici, ed in ogni caso nel rispetto di quanto stabilito dal D. LGS. 30 giugno 2003, n. 196 “codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.

**ART. 15 - DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE**

Le Parti potranno dare evidenza dell'esistenza della presente convenzione su tutti i documenti e il materiale informativo e/o divulgativo attinenti all'oggetto della medesima anche con l'uso dei rispettivi loghi e della dicitura *partner*.

**ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

UNIVERSITA' DI FOGGIA

IL RETTORE

Prof. Lorenzo Lo Muzio

.....

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA  
PROVINCIA DI BARI

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Sanguedolce

.....

**PROFILI CONTABILI**

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

**ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:**

SOGGETTA a pubblicazione  NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012

**ONERI DI RISERVATEZZA:**

CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali



**DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE**

Ufficio Formazione	
--------------------	--

**PROPOSTA N.RO 20230003064 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20230002541 DEL 19/12/2023**

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Paciello Margherita	 Firmato digitalmente il 18/12/2023 10:23
Responsabile U.O.S. Affari Generali	Iorio Raffaele	 Firmato digitalmente il 18/12/2023 10:33